

TESI

CHE PROPONE
GIUSEPPE SANDRINI

DI CIVIDALE

PER DIFENDERE AL MOMENTO CHE VIENE PROMOSSO

AL GRADO DI DOTTORE IN AMBE LE LEGGI

NELL' I. R. UNIVERSITA' DI PADOVA

NEL MESE DI LUGLIO 1854.

DIRITTO NATURALE PRIVATO PUBBLICO

1. Il diritto dell'occupazione non è limitato al solo bisogno della conservazione individuale, e meno a quanto si estende il potere di mantenere ed assicurar il possesso.
2. Nell'acquisto mediato della proprietà non è necessaria come modo giuridico, la tradizione, se non nell'ipotesi che la cosa dedotta in contratto sia determinata nella specie.
3. La distinzione delle due leggi Etica e Giuridica è voluta dalla natura della cosa, e quindi in se medesima necessaria.
4. Il diritto della guerra è bensì indefinito, non però illimitato.
5. A tenore dei §. §. 165 e 166 del Codice dei delitti la partecipazione ad un furto può costituire un delitto, se anche non è delitto di furto a cui si partecipa.

STATISTICA

6. La Statistica deve aversi come una scienza.
7. Le scienze Politiche hanno uno stretto rapporto colla Statistica.
8. Pochi sono i vantaggi che l'Austria può trarre dall'Adriatico.
9. L'allevamento del bestiame è una delle principali produzioni della Russia.

EX JURE ECCLESIASTICO

10. *Necessaria est humana potestas in Ecclesia.*
11. *Vere Christi Ecclesia est semper perduratura.*
12. *Sacramenti matrimonii minister est sacerdos.*

DIRITTO ROMANO e FEUDALE

13. Non può aver luogo l'interpretazione restrittiva in quei casi, nei quali manca bensì la ragione speciale della legge, ma ne sussiste la generale.
14. La legge che negava al proprietario del fondo o assegnato, o limitato, il diritto alla divisione dell'alveo abbandonato, avea per base la presunta volontà del proprietario medesimo.
15. La clausola codicillare sanava i vizi d'un testamento in quanto fosse rivestito dei caratteri essenziali al Codicillo.
16. I minorenni non abbisognano dell'indulto feudale.

DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO E MARITTIMO

17. La presentazione dei libri mercantili per conoscere lo stato del commercio è improvida e inefficace.

18. Nel caso che più persone si esibiscano per onore di firma al pagamento di una Cambiale protestata, deve darsi la preferenza a chi l'offre per il trattario.

19. Il Diritto delle nazioni sul mare territoriale è fondato sul diritto della loro libertà, sicurezza e indipendenza.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO

20. La capacità personale e limitazione di capacità personale sono espressioni che secondo il Codice Civile Austriaco determinano idee essenzialmente tra loro diverse.
21. Nel matrimonio misto l'obbligo di prestare il consenso innanzi al parroco cattolico costituisce soltanto un impedimento impediante.
22. Lo spirito dei principj su cui si fonda la patria potestà a termini del Codice Austr. la rende per essenza diversa dalla patria potestà dei Romani.
23. La distinzione dei diritti in mobili ed immobili stabilita dal §. 298, non è tale che non ammetta un'eccezione, quando una necessità legale esiga che dei diritti si faccia una classe distinta.
24. La clausola Socciniana dei Romani non è secondo il §. 774 del Codice Civile vigente d'alcun effetto per obbligare l'erede necessario che ad l'eredità accompagnata dalla medesima a soddisfare anche colla legittima il peso che gli fu imposto.

SCIENZE POLITICHE

25. La politica interna è strettamente collegata coll'esterna.
26. Lo scopo degli Stati non può essere ristretto alla sola sicurezza.
27. L'onore nello Stato civile deve riguardarsi come un bisogno concernente la sicurezza privata.
28. Le leggi naturali non sono sufficienti per dirigere l'uomo come membro d'una Società civile.

PROCEDURA GIUDIZIARIA

29. Se il reo primo nominato nella Petizione dipende da un Giudice ordinario, la Petizione deve essere presentata a questo Giudice, ancorchè fra gli altri rei convenuti vi sia un militare.
30. Se durante l'incapacità del rappresentato il suo legittimo rappresentante non si prevale della facoltà concessagli dal §. 59 del Regolamento Giudiziario, può prevalersene il rappresentato stesso, allorchè sia divenuto capace a stare in giudizio da se.

GIUSEPPE SANDRINI

ATTORNO AI DIRITTI CIVILI
IN ROMA
VIA CONDOTTI 10



13. Nel caso che una persona si esibisca per essere ammessa al pagamento di una cambiale protestata, deve darsi la preferenza a chi l'obbliga per il trattante.

14. Il diritto delle nazioni sul mare territoriale è limitato al diritto della loro libertà, sicurezza e indipendenza.

DIRITTO CIVILE ABSTRACTO

15. Le azioni personali e limitazione di capacità sono estinte con l'obbligazione che secondo il diritto romano determinano il loro diritto.

16. Il diritto di prelazione è un diritto reale di natura privilegiata, che si fonda sulla patria potestà e si estingue con la morte del titolare.

17. La legittimazione del diritto di prelazione è un diritto reale di natura privilegiata, che si fonda sulla patria potestà e si estingue con la morte del titolare.

AGENZIE NOTARIE

18. Le agenzie notarili sono stabilimenti collettivi di agenzie notarili, che hanno per oggetto l'esercizio delle funzioni notarili.

19. Le agenzie notarili sono stabilimenti collettivi di agenzie notarili, che hanno per oggetto l'esercizio delle funzioni notarili.

PRODOTTO GIUDIZIARIO

20. Il prodotto giudiziario è il risultato delle attività giudiziarie, che hanno per oggetto la tutela dei diritti.

21. Il prodotto giudiziario è il risultato delle attività giudiziarie, che hanno per oggetto la tutela dei diritti.

DIRITTO NATURALE INVIATO TO BILICO

22. Il diritto naturale inviato to bilico è un diritto naturale di natura privilegiata, che si fonda sulla patria potestà e si estingue con la morte del titolare.

23. Il diritto naturale inviato to bilico è un diritto naturale di natura privilegiata, che si fonda sulla patria potestà e si estingue con la morte del titolare.

LA LEGGE

24. La legge è un atto di volontà emesso dal potere legislativo, che ha per oggetto la tutela dei diritti.

25. La legge è un atto di volontà emesso dal potere legislativo, che ha per oggetto la tutela dei diritti.

LA LEGGE E IL DIRITTO

26. La legge è un atto di volontà emesso dal potere legislativo, che ha per oggetto la tutela dei diritti.

27. La legge è un atto di volontà emesso dal potere legislativo, che ha per oggetto la tutela dei diritti.

LA LEGGE E IL DIRITTO

28. La legge è un atto di volontà emesso dal potere legislativo, che ha per oggetto la tutela dei diritti.

29. La legge è un atto di volontà emesso dal potere legislativo, che ha per oggetto la tutela dei diritti.

Sandrini Giuseppe

8640-19-04986

